

ATTO COSTITUTIVO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"Benessere Bambino"

In data 11 Aprile 2008 in Via delle Mimose n. 1/bis nel Comune di Castrolibero (CS) si sono riuniti i seguenti signori;

- **LOLLI CHIARA CARMINA**, nata a Brindisi il 28/03/1956 e residente a Rende (CS) in Via Raffaello Sanzio, n. 58 (CS), professione Pediatra, Cod. Fisc. LLL CRC 56C68 B180M;
- **IACONA CARUSO ELENA**, nata a Roma il 13/10/1954 e residente a Rende (CS) in Via Giuseppe Parini n. 25, professione Pediatra, Cod. Fisc. CNC LNE 54R53 H501L;
- **CURCIO ELISA**, nata a Cosenza il 02/11/1985 e residente a Rende in Via Raffaello Sanzio, n. 58 (CS), professione studentessa, Cod. Fisc. CRC LSE 85S42 D086W;
- **MELE MARIANNUNZIATA**, nata a Napoli il 26/05/1960 e residente a Pedace in Via Serrone, n. 5 (CS), professione medico, Cod. Fisc. MLE MNN 60E66 F839U

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

È costituita tra i seguenti componenti l'Associazione di Volontariato costituita ai sensi della Legge 266/91 avente la seguente denominazione **"Benessere Bambino"**

Art. 2

L'associazione ha sede in Via delle Mimose n. 1/bis nel Comune di Castrolibero (CS)

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di scopo di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"Benessere Bambino"

Art.1

Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata "**Benessere Bambino**" di seguito detta per brevità organizzazione.

Essa ha sede in Via delle Mimose n. 1/bis nel Comune di Castrolibero I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 dell'11 Agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 18 del 19 Aprile 1995 e da loro eventuali future modifiche.

Art.2

Finalità

L'organizzazione persegue i seguenti scopi:

- Offrire in strutture idonee, a chi versa in stato di bisogno, adeguate prestazioni mediche da parte dei pediatri volontari;
- Promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica in campo pediatrico attivando all'occorrenza anche iniziative di raccolta fondi per l'acquisto di macchinari e/o presidi medici, utili al raggiungimento di tale scopo;
- Attuare progetti legati alla tutela della salute fisica e mentale del neonato, del bambino e dell'adolescente;
- Diffondere la "Pediatrica" come insegnamento e come metodologia assistenziale;
- Sostenere e promuovere l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente dei giovani pediatri;

Per raggiungere tali scopi l'Associazione intende promuovere ad attuare una collaborazione organica e permanente con la Federazione delle Società medico-scientifiche (FISM), con le altre società scientifiche di area pediatrica con le Federazioni rappresentative di categorie professionali che perseguono gli stessi fini istituzionali.

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

L'organizzazione ha durata illimitata.

Art.3

Aderenti - Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente e siano in possesso dei seguenti requisiti:

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;

Art. 5

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

- Sig.ra **Lolli Chiara Carmina** (Presidente);
- Sig.ra **Iacona Caruso Elena** (Vice - Presidente);
- Sig.ra **Mele Mariannunziata** (Segretario/Tesoriere).

Art. 6

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Art. 7

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'associazione, il Consiglio direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblies dei Soci.

Art. 8

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.

Art. 9

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91.

Il Presidente

Chiara Carmina Lolli

Il Segretario

Mele Mariannunziata

Gli intervenuti:

Elena Iacona Caruso
Chiara Lolli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI COSENZA

Registrato il **14 APR. 2008**

al n° **2557** della Serie **34**

Importo versato € **ESENTE** con F23

L'Addetto

[Signature]



- indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni oppure (ove se ne preveda la costituzione) al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Segretario/ Tesoriere;
- Collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione);
- Collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)

Art.6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;

- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 5 membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale (qualora si presentasse l'esigenza);
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8

Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9

Segretario – Tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.10

Collegio dei probiviri

(ove se ne preveda la costituzione)

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile.

Art.11

Collegio dei revisori dei conti

(ove se ne preveda la costituzione)

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche – Quota sociale

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.